



COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

Servizio Polizia Municipale

DETERMINAZIONE N. 342 del 05-04-2019

**Oggetto: CAUSA COMUNE DI PESCANTINA/PALLOTTI-FADIN INCARICO
A LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL
GIUDICE DI PACE DI VERONA.**

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 in particolare gli artt. 107, 183, 184;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 in data 22.02.2000 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 22.12.2005 e s.m.i.;

VISTO il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. N.7 del 14/02/2012 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 80 con prot. 33226 del 31.12.2018 con il quale al sottoscritto è stato affidato l'incarico di responsabile dell'area Vigilanza fino al 30.04.2019;

RICHIAMATE:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07/01/2019 ad oggetto "approvazione definitiva del DUP 2019-2021 e del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 118/2011)";

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28.02.2019 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – Piano della Performance 2018-2019-2020" e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che in data 05.12.2018 è pervenuto all'Ente con prot. n. 30950 il ricorso ex 22 della legge n. 689/81 davanti al giudice di Pace di Verona sez. 01 da parte dell'avvocato Davide Tirozzi del foro di Verona per conto dei signori Pallotti Alberto e Fadin Daniela, per opposizione all'ordinanza Ingiunzione n. 83/2018 relativa al mancato pagamento del verbale n. 20015008 del 18.08.2015 per violazione all'art. 68 del T.U.L.P.S.

PRESO ATTO che i motivi del succitato ricorso sono relativi all'estraneità dei signori Pallotti e Fadin ai fatti contestati con il verbale n. 20015008 del 18.08.2015 ovvero "violazione dell'art. 68 del T.U.L.P.S. sanzionato dall'art. 666 del Codice Penale, in quanto organizzava un trattenimento musicale/danzante in luogo privato aperto al pubblico senza autorizzazione di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. e senza Averne presentato regolare SCIA al comune di Pescantina, fatti accertati il 14.06.2015 alle ore 00:20 in Pescantina tra via Tremolè e via Prognetta.

VISTO il dispositivo dell'art. 68 TULPS, "Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo".

CONSIDERATO di costituirsi in giudizio al fine di difendere le ragioni e gli interessi dell'Ente;

RITENUTO pertanto necessario affidare l'incarico di difesa ad un legale esterno in quanto il Comune di Pescantina non dispone in dotazione organica di un legale abilitato al contenzioso;

VISTO l'art. 13 dello Statuto Comunale che attribuisce al Sindaco la rappresentanza generale del Comune e lo individua quale legale rappresentante dell'ente, al quale quindi spetta anche la rappresentanza processuale;

RITENUTO per quanto su esposto costituirsi in giudizio nella controversia avviata contro il Comune di Pescantina da parte dei signori Pallotti Alberto e Fadin Daniela, rappresentati e difesi dall'avvocato TIROZZI Davide;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, l'art. 17 "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi", comma 1, lettera d), come modificato dall'art. 8, comma 1, d. Lgs. n. 56/2017, comma 1, lett. d), il quale stabilisce che: "*Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: [...] d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza

divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 "[...]ificazioneidmo ccessiveus e ,;

CONSIDERATO che agli appalti di servizi esclusi dall'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 trova comunque applicazione l'art. 4 "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi" dello stesso decreto il quale stabilisce che: "*L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*";

RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 12 approvate dal consiglio dell'autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018, relative all'affidamento dei servizi legali;

RICHIAMATO il D.M. n. 55/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" in cui vengono definiti i parametri per la determinazione del compenso al legale che è proporzionato al valore della causa;

ACCERTATO che il valore della causa è di € 1.053,00;

PRESO ATTO che, in base alle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, per le cause avanti al Giudice di Pace il cui valore è fino a € 1.100, le seguenti fasi:

1. Fase di studio della controversia
2. Fase introduttiva del giudizio
3. Fase istruttoria e/o di trattazione
4. Fase decisionale

determinano un compenso minimo totale di € 330,00 oltre alle spese generali, contributo C.P.A., IVA di legge e spese varie;

VISTO il D.M. 37/2018 in vigore dal 27/04/2018;

VISTO l'art. 13 della Legge n. 247/2012;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 14.03.2018 con la quale si è dato indirizzo al responsabile del servizio Polizia Locale di individuare un avvocato a cui affidare la difesa dell'Ente per la costituzione in giudizio davanti al giudice di Pace di Verona con il ricorso ai sensi dell'art. 22 Legge 689/1981, in opposizione all'ordinanza Ingunzione n. 83/2018 relativa al mancato pagamento del verbale n. 20015008 del 18.08.2015 per violazione all'art. 68 del T.U.L.P.S. avanzata dai signori Pallotti Alberto e Fadin Daniela, rappresentati e difesi dall'avvocato TIROZZI Davide;

RITENUTO pertanto necessario, per la tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente, affidare l'incarico ad un legale esterno in quanto il Comune di Pescantina non dispone in dotazione organica di un legale abilitato al contenzioso;

VISTO l'art. 3 della legge n. 136 in data 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

DATO ATTO CHE questo Comando, a seguito della richiesta di preventivi, ha individuato l'avv. Federico Fain Binda dello Studio Legale Fain Binda con studio in Verona (Vr) – Vicolo Volto s. Luca n. 18 - quale legale di fiducia per la vertenza in oggetto;

DATO ATTO che la dotazione finanziaria occorrente di € 581,00 di cui € 405,61 per compensi, oltre spese generali e varie, IVA e CPA come per legge, occorrente ai fini della formale costituzione in giudizio nonché dell'affidamento dell'incarico di difesa e rappresentanza legale dell'ente nel giudizio medesimo, è allocata al cap. 6008 del bilancio di previsione 2019;

VISTO il preventivo prodotto dal succitato avvocato in data 18.03.2019, prot.n. 8099 per l'importo pari a € 481,50 come di seguito dettagliato:

compenso	€	330,00	
spese generali 15%	€	49,50	
C.P.A.	€	15,18	
IVA 22%	€	86,83	
R.A. 20%			€. 75,90
Spese varie			€. 00,00
Totale		€.	405,61

CONSIDERATO quindi che il suddetto preventivo conveniente per l'Amministrazione comunale in quanto oltre a proporre la migliore offerta economica tra i preventivi visionati garantisce esperienza e competenza nel settore;

RITENUTO pertanto necessario provvedere anche al relativo impegno per la copertura della predetta spesa;

VISTA la deliberazione n. 556 del 31/05/2017 dell'A.N.A.C avente ad oggetto: "Determinazione n.4 del 7 Luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari...";

PRESO atto che alla presente procedura è stato assegnato il CIG.N. **ZA127AE394**;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

VISTA la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in data 23.03.2019 depositata agli atti dell'ufficio;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa della presente determina forma parte integrante e sostanziale della stessa;

di affidare l'avv. Federico Fain Binda dello Studio Legale Fain Binda con studio in Verona (Vr) – Vicolo Volto s. Luca n. 18 l'incarico per la costituzione in giudizio davanti al giudice di Pace di Verona con il ricorso ai sensi dell'art. 22 Legge 689/1981, in opposizione all'ordinanza Ingunzione n. 83/2018 relativa al mancato pagamento del verbale n. 20015008 del 18.08.2015 per violazione all'art. 68 del T.U.L.P.S. avanzata dai signori Pallotti Alberto e Fadin Daniela, rappresentati e difesi dall'avvocato TIROZZI Davide, come da preventivo del 18.03.2019, nostro prot. n. 8099 che quantifica la spesa omnicomprensiva in € 481,51 così dettagliatamente precisata:

compenso	€	330,00	
spese generali 15%	€	49,50	
C.P.A.	€	15,18	

IVA 22%	€ 86,83	
R.A. 20%		€. 75,90
Spese varie		€. 00,00
Totale		€. 481,51

2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di €. 481,51 come da preventivo, oltre ad €. 99,49 per spese ed imprevisti per un totale complessivo di €. 581,00 così giuridicamente perfezionate:

Cap./Art.	6008	Descrizione	Spese professionisti		
Intervento	=====	Miss./Progr.	08/01	PdC finanziario	U.1.03.02.11.0 06
Centro di costo	Area Amministrativa	Compet. Econ.	=====	Spesa non ricorr.	SI
SIOPE	//	CIG	ZA127AE394	CUP	=====
Creditore	Avv. Federico Fain Binda				
Causale	Incarico per la costituzione in giudizio avanti il GdP di Verona causa Comune di Pescantina/ Pallotti-Fadin				
Modalità finan.	FIN. BILANCIO				
Imp./Pren. n.	=====	Importo	€. 581,00	Frazionabile in 12	=====

3. di imputare la spesa complessiva di €. 581,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2019	6004	€. 581,00

4. di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito in legge il 07/12/2012, dando atto che la regolarità contabile è esercitata attraverso il visto attestante la copertura finanziaria con la cui apposizione il presente provvedimento diventa esecutivo;
5. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che Responsabile del procedimento è Sandrini Giacomo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

7. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente atto verrà sul sito internet del Comune di Pescantina nell'apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente".

Allegati: preventivo dell'Avv. Federico Fain Binda – Citazione – dich. Conflitti.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo

IL RESPONSABILE

Sandrini Giacomo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa